



COMUNE DI MONTEMURLO

PIANO DEGLI IMPIANTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16/10/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.104 20/12/2019

INDICE

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del piano

Articolo 2: Gli impianti per le pubbliche affissioni – Dimensionamento e ripartizione

Articolo 3: Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

Articolo 4: Requisiti tecnico prestazionali degli impianti pubblicitari

Articolo 5: Caratteristica della struttura degli impianti fissi

Articolo 6: Posizionamento degli impianti pubblicitari

Articolo 7: Impianti privati per affissioni dirette.

Articolo 8: Localizzazione degli impianti di pubblica affissione.

Articolo 9: Individuazione delle zone del territorio comunale.

Articolo 1 - Oggetto del Piano

1. il Piano Generale degli impianti e dei Mezzi Pubblicitari del Comune di Montemurlo definisce, disciplina e controlla la tipologia, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale degli impianti pubblicitari, nel rispetto delle norme della circolazione stradale nonché delle previsioni e regole urbanistiche.
2. Il Piano generale degli impianti individua le "zone" del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari e gli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il Piano generale degli impianti stabilisce la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale o in ogni caso prive di rilevanza economica e la superficie massima delle affissioni di natura commerciale.
4. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati nel "Piano Generale degli Impianti" anche su beni privati, previo consenso espresso da parte dei rispettivi proprietari.
5. Il "Piano Generale degli Impianti" individua le tipologie, le caratteristiche tecniche e quelle strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 2 – Gli impianti per le pubbliche affissioni – dimensionamento e ripartizione

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, tenuto conto che la popolazione al 31.12.2018 contava 18821 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi 850 mq, proporzionata al predetto numero di abitanti e non inferiore allo standard minimo di mq 12 per ogni mille abitanti stabilito dalle norme nazionali. (Allegato A).
2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici, per tutti i lati che sono utilizzati per le affissioni.
3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni può essere ripartita: per il 40% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica, per l'50% alle affissioni di natura commerciale e per il 10% alle affissioni effettuate dai soggetti previsti all'art. 20 del D.lgs. 507/93, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato. (Allegato A), se disponibili per mancanza di richiesta, le due tipologie di impianti possono essere reciprocamente utilizzate per ospitare affissioni di natura non conforme alla propria destinazione d'uso.
4. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non sono contingentati.

Articolo 3 - Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

1. Gli impianti destinati alle affissioni ed altre forme di pubblicità, sia pubbliche che private, devono corrispondere ad una delle seguenti tipologie:
 - a) Tabelle ancorate a muro o recinzione;
 - b) Plance monofacciali o bifacciali ancorati ad autonoma struttura portante;
 - c) Impianti polifacciali;
 - d) Posters monofacciali o bifacciali ancorati a muro o recinzione o ad autonoma struttura portante.
2. Le modalità di effettuazione delle affissioni sono le seguenti:
 - a) Affissione pubblica di manifesti cartacei, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque presentati dai soggetti e per le motivazioni previste negli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) Affissione pubblica di manifesti cartacei contenenti comunicazioni aventi natura commerciale;
 - c) Affissione di necrologi eseguita direttamente da soggetti interessati a norma art. 20.2 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Al di fuori delle ipotesi previste ai punti precedenti, le affissioni possono avvenire anche su ulteriori impianti per le affissioni autorizzati da questa Amministrazione.
4. E' obiettivo strategico il riordino, per qualità, quantità e collocazione, dell'attuale parco degli impianti per le affissioni presenti sul territorio comunale.
5. Oltre a tutte le prioritarie norme di riferimento, la collocazione degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento ambientale ed architettonico
6. La qualità progettuale e strutturale degli impianti dovrà essere curata con la massima attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nel contesto urbano e di contribuire a migliorare l'immagine complessiva del territorio del Comune di Montemurlo. Oltre ai fondamentali requisiti di sicurezza, solidità e durevolezza, gli impianti dovranno consentire facili interventi di pulizia e di manutenzione. Per gli impianti di nuova generazione sarà obbligo del titolare presentare un manuale di sicurezza che attesti il rispetto delle norme vigenti in materia.
7. Gli impianti devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare, diversa dalla forma tonda o triangolare, affinché non si possa creare confusione con la segnaletica stradale o/ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.
8. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, essere saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. La posa in opera dell'impianto deve essere eseguita a perfetta regola d'arte.
9. Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo e possono essere ancorati a parete, previo consenso della proprietà e/o del Condominio.
10. E' possibile installare impianti sulle pareti di immobili ad un'altezza minima da terra di m. 2,50, secondo i requisiti previsti dal successivo articolo.
11. Per le gigantografie su ponteggi, l'impianto non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere e delle aree adiacenti e sottostanti, rispettando tutte le specifiche norme in materia.
12. Per tutti gli impianti il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza occupare oltre 1/5 della superficie totale dell'impianto, fatto salvo per le aziende con marchio registrato che in sede di richiesta di autorizzazione dovranno presentare un'attestazione di certificazione del marchio. Fanno eccezione le installazioni in particolari zone, dove sarà vincolante il parere del competente ufficio o del Collegio per il Paesaggio.
13. E' vietato e deve essere evitato che superfici rosse di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari possano essere posti in maniera tale da costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, precedenza oppure obbligo, limitandone, pertanto, la percettibilità ai guidatori ed ai pedoni.
14. L'ubicazione e la posa in opera degli impianti deve essere fatta nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
15. I messaggi dei mezzi pubblicitari devono essere scritti in lingua italiana, (fatta eccezione per le parole straniere ormai divenute parte del linguaggio corrente o marchi registrati): gli stessi potranno riportare in subordine l'eventuale traduzione in lingua straniera.
16. Tutte le tipologie di impianti pubblicitari possono essere installate all'interno delle aree produttive individuate nella tavola allegata al presente Piano.
17. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate, se trattasi di strade di tipo extraurbane secondarie e strade locali e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo extraurbane principali, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi in cui è vietata qualsiasi forma di pubblicità. Nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio ubicate all'interno del centro abitato la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari esposti non deve superare il 10% delle aree occupate.
18. Per quanto non previsto dal presente articolo sui mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, si rimanda e si richiama integralmente l'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
19. Gli impianti, i cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per illuminazione propria o indiretta, non devono avere luce intermittente o che possa minimamente provocare fenomeno di abbagliamento.

20. Gli impianti e mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare tale da non generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere posta nell'uso dei colori specialmente nel rosso e verde e nel loro abbinamento, affinché non si possa generare nessun tipo di equivoco o confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
21. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
22. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
23. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie.
24. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia citate all'articolo successivo articolo riguardante le caratteristiche.

Articolo 4 - Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari.

1. Il titolare e/o responsabile dell'impianto ha l'obbligo: di garantire che l'impianto sia realizzato secondo le caratteristiche e i requisiti di seguito elencati; di garantire che nel corso del tempo l'impianto conservi:

A) Resistenza e stabilità meccanica.

Capacità degli impianti di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili, e ciò sia per la struttura nel suo insieme. Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati;

B) Resistenza e reazione al fuoco.

Caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro funzione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

C) Sicurezza dalle cadute ed urti accidentali.

Caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio da cadute ed urti accidentali.

D) Sicurezza elettrica ed equipotenziale.

Caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale.

Conformità alle disposizioni del D.M. N. 37/2008 (ex N. 46/1990, del DPR N. 447/1991 e successive modifiche e integrazioni), per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte.

E) Controllo dell'abbagliamento.

Condizione che le sorgenti luminose dirette o indirette, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producono per gli utenti alcun fastidio e nessun effetto abbagliamento.

Rispetto della normativa specifica: Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

F) Controllo della temperatura superficiale.

Le superfici dell'impianto pubblicitario con cui qualsiasi soggetto o elemento possono entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta una temperatura <60°C.

G) Resistenza agli agenti fisici, chimici e biologici.

La durezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi dell'impianto a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano.

Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

H) Resistenza agli atti di vandalismo.

Caratteristica dei singoli elementi e del complessivo impianto a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiali, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:

- Collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
- Resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali.
- Superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 metri dal piano di calpestio.

I) Affidabilità.

E' l'attitudine dell'impianto a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto devono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

L) Controllabilità e ispezionabilità.

E' l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la loro verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parte di essi. I materiali e gli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, devono consentire di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire quanto previsto nel presente punto.

Articolo 5 – Caratteristiche della struttura degli impianti fissi:

1. La struttura di sostegno dell'impianto tipo "cartellone pubblicitario" dovrà essere realizzata in ferro zincato a caldo, sezione rettangolare (cm. 16 x cm. 8) e per un'altezza minima di cm. 220 con supporto a "T" di cm. 100x10 per ancoraggio del "cartellone pubblicitario" ed installato a regola d'arte in modo da resistere alla forza del vento. In taluni casi è ammessa anche una barra di supporto per una maggiore resistenza alla forza del vento.
2. La struttura di sostegno dell'impianto per "preinsegne" dovrà essere mono palo o doppio palo in ferro zincato a caldo, sezione circolare di mm. 60 di diametro, spessore di mm.4 e di altezza di circa cm. 400.
3. La struttura di sostegno per transenna parapetonale deve essere in tubolare in acciaio zincato, verniciato a fuoco con materiali epossidici a garanzia di inalterabilità nel tempo. Dimensioni di massimo ingombro : cm 102x100 – spazio pubblicitario: cm 78x 53,5;
4. La struttura di sostegno dell'impianto tipo "Stendardo per affissioni pubbliche" dovrà essere realizzata con colonne portanti in profilato metallico zincato e verniciato a caldo secondo norme

UNI a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme maggiore stabilità laterale. Il pannello centrale deve essere costituito da telaio in lamiera di acciaio pressopiegata, opportunamente fissata alle colonne di sostegno e con apposito frontalino superiore con funzione di gocciolatoio e di supporto per "cimasa" identificativa.

5. La struttura dell'impianto tipo "Tabella murale" e "Poster a muro" dovrà essere realizzata con pannelli di affissione realizzati in fogli di lamiera zincata o lamiera di acciaio pressopiegata, irrigiditi da cornice realizzata con profilati ed estrusi di alluminio ed eventuali piattine retrostanti di rinforzo. Apposito frontalino superiore con funzione di gocciolatoio e di supporto per "cimasa" identificativa. Predisposizione del fissaggio a muro mediante tasselli con predisposizione dei fori perimetrali nella cornice.

Articolo 6 - Posizionamento dei mezzi pubblicitari.

1. Sul territorio del Comune di Montemurlo è vietato la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Piano e del Codice della strada D.lgs 285/1992 s.m.i. e relativo regolamento di attuazione
2. E' vietata inoltre la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario al di fuori delle localizzazioni individuate nel Piano. Le strutture di sostegno degli impianti per preinsegne, potranno essere progettate, collocate e gestite direttamente dal Comune di Montemurlo e saranno strettamente legate alla sicurezza, alla manutenzione ed al decoro di tali sedi stradali.
3. La collocazione è vietata nelle seguenti ipotesi:
 - a) In corrispondenza delle intersezioni;
 - b) Lungo le curve come definite all'articolo 3, comma I, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - c) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - d) Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - e) Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - f) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - g) Sulle alberature ad eccezione degli striscioni.
 - h) Sui marciapiedi la cui larghezza è inferiore a un metro e mezzo salvo che per le preinsegne relative ai servizi importanti (Farmacie, sedi aziende e istituti pubblici o incaricati di pubblici servizi di interesse generale per i cittadini);
 - i) lungo i tratti di strada al cui margine laterale sono presenti facciate di fabbricati su cui vi siano finestre, gli impianti pubblicitari devono essere installati ad una distanza minima di mt.3 dalla facciata. Questo divieto non si applica se il bordo inferiore della finestra è a più di 3 metri dal suolo.

Le norme di cui al punto c) del comma precedente non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate all'interno della proprietà o pertinenze accessorie.

4. Fatto salvo per le insegne di esercizio, ove consentita l'installazione delle restanti tipologie, le distanze da rispettare per l'installazione di mezzi pubblicitari sono le seguenti:
 - distanza dal limite della carreggiata 1,5 ml
 - distanza da altri mezzi pubblicitari 15 ml;
 - prima di segnali di pericolo e prescrizione 20 ml;
 - dopo segnali di pericolo e prescrizione 15 ml;
 - prima dei segnali di indicazione 20 ml;
 - dopo i segnali di indicazione 15 ml;
 - prima degli impianti semaforici e dalle intersezioni 30 ml
 - dopo impianti semaforici ed intersezioni ml 20
 - dall'imbocco di gallerie ml 50

4. Il posizionamento degli impianti non deve occultare o ostacolare la visibilità delle indicazioni toponomastiche e quanto altro destinato alla pubblica utilità.
5. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari sui cigli interni delle fosse e dei canali adiacenti alle strade.
6. Gli impianti pubblicitari lungo le strade di scorrimento potranno essere progettati, collocati e gestiti direttamente dal Comune di Montemurlo e saranno strettamente legati alla sicurezza, alla manutenzione ed al decoro di tali sedi stradali.
7. Si definiscono aree di addensamento pubblicitario quelle destinate ad ospitare impianti sportivi, compresi quelli di proprietà comunale, le aree di parcheggio ad uso pubblico, e le aree pertinenziali di medie e grandi strutture commerciali di vendita come definite dal vigente regolamento comunale.

Articolo 7 - Impianti privati per affissioni dirette.

Nel limiti della tipologia e della quantità degli impianti previsti dal Piano degli impianti la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti.

La concessione dovrà essere disciplinata tramite convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero, l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da installare, la durata della concessione medesima ed il relativo canone annuo da corrispondere al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, quali ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 8 – Localizzazione degli impianti di pubblica affissione.

Per la superficie complessiva e la localizzazione degli impianti previsti nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e all' art. 1 del presente Piano Generale degli impianti, si rimanda agli allegati "xxxxxx" parti integranti del presente Piano Generale degli Impianti.

Articolo 9 - Individuazione delle zone del territorio comunale.

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in zone, individuate nella tavola allegata al presente Piano:

1) Aree d'interesse storico-artistico e di valore ambientale

- Sono ammessi esclusivamente:

- Impianti pubblicitari di servizio (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi, o simili escluso transenne parapetonali)
- Segnali turistici e di territorio – segnaletica direzionale
- insegne di esercizio con superficie massima di mq 5 e con esclusione di quelle illuminate con luce diretta, delle insegne a tetto e dei totem. La possibilità di installazione è condizionata all'acquisizione del parere del Collegio per il Paesaggio;
- impianti per preinsegne

2) Aree produttive

E' ammessa ogni tipo di forma pubblicitaria disciplinata dal Presente Piano.

3) **Aree commerciali**

Sono ammesse tutte le tipologie disciplinate dal presente Piano generale degli Impianti pubblicitari ad eccezione degli impianti di tipologia:

cartelli di grande formato e/o poster (ml 6,00 x 3,00).

4) **Aree residenziali**

sono ammesse le seguenti tipologie di mezzi pubblicitari:

insegne di esercizio a parete parallele al senso di marcia;

insegne di esercizio su supporto proprio aventi superficie massima di 5 mq se posizionate all'interno di resede privato;

impianti per preinsegne.

6) **Aree a verde pubblico**

Nella tavola allegata al presente Piano sono individuate le aree a verde pubblico di urbanizzazione primaria la cui realizzazione e manutenzione può essere affidata a soggetti terzi, quale controprestazione relativa all'installazione di mezzi pubblicitari. Del pari, possono essere oggetto di realizzazione e manutenzione a controprestazione di pubblicità anche le aree verdi di urbanizzazione primaria non ricomprese nel piano, purché la Giunta Comunale approvi la convenzione necessaria per la loro realizzazione e/o manutenzione, su istruttoria favorevole del servizio competente in materia di viabilità.

Qualora si tratti di rotonde stradali, le specificazioni tecniche da rispettare sono le seguenti:

- Siano monofacciali, non eccedano il formato dimensionale unico di mq 1,00 (indicativamente cm 100x100) con scritte di colore verde su fondo bianco e non siano rifrangenti;
- Non eccedano in altezza cm 50 dalla quota del piano viabile e siano ubicati esclusivamente nell'aiuola centrale;
- Siano orientati parallelamente al cordolo a formare un angolo compreso tra 40 e 50 gradi rispetto a ciascuna direttrice d'ingresso;
- Siano disposti con passo minimo di metri 6 gli uni dagli altri lungo una circonferenza concentrica arretrata di almeno metri 1,50 dal cordolo di contenimento dell'area verde;
- Il numero massimo di impianti installabili per ogni rotatoria non sia superiore a quattro;
- Il materiale dei supporti e delle plance sia cedevole agli urti.

Nel caso in cui oggetto della convenzione sia la realizzazione di mezzi assimilabili ai totem, l'istruttoria è affidata al servizio che si occupa di pubblicità SUAP ed alla Polizia Municipale. Deve essere acquisito il parere del Collegio per il Paesaggio e la realizzazione è vincolata all'approvazione della convenzione od atto d'obbligo unilaterale da parte della Giunta Comunale.

Indice allegati:

tavola zonizzazione **(A)**

impianti di proprietà comunale per l'installazione di preinsegne **(B)**

impianti per pubbliche affissioni **(C)**

ripartizione in percentuale degli impianti per affissione **(D)** ;

impianti di pensiline fermata autobus di proprietà comunale **(E)**

